



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° *M3*

SEDUTA DEL **1 FEB. 2011**

DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E
SOLIDARIETÀ' SOCIALE, SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITÀ'
DIPARTIMENTO

OGGETTO SCHEMA DI ACCORDO DA SOTTOSCRIVERSI TRA REGIONE BASILICATA - FEDERFARMA REGIONALE E ADF REGIONALE - DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI E PER LA EROGAZIONE PRESIDI PER DIABETICI

Relatore **ASSESSORE DIPTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ'
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**

La Giunta, riunitasi il giorno **1 FEB. 2011** alle ore *15.00* nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente		X
4. Attilio MARTORANO	Componente	X	
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
7. Erminio RESTAINO	Componente	X	

Segretario: **Dr. Arturo AGOSTINO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° _____ pagine compreso il frontespizio
e di N° _____ allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la " Riforma dell'organizzazione regionale";

VISTE la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale, la D.G.R. 2903 del 13 dicembre 2004, disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637 del 03.05.06

VISTE le D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, come modificata dalla successiva D.G.R. 1729 del 13.11.2006;

RICHIAMATE

- La D.G.R. 333/2008 che approva lo schema di accordo tra Basilicata e Federfarma MT e PZ e ADF relativo alla distribuzione dei farmaci per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT)
- La D.G.R.1051/2010 concernente la distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione ospedaliera ed alla visita specialistica, con la quale garantisce la terapia per almeno 14 giorni.
- La D.G.R.1052/2010 con la quale si stabilisce di procedere alla distribuzione diretta dei presidi concedibili ai pazienti diabetici, presidi compresi nell'elenco dell'assistenza sanitaria integrativa regionale di cui alla DGR 2001/04;
- La D.G.R.1356/2010 con la presa d'atto dell'Accordo stabilito tra la Regione Basilicata - Federfarma MT e PZ - gli Ordini Professionali MT e PZ, che ha modificato alcune modalità previste dalle D.G.R. 1051/2010 e D.G.R.1052 /2010;

PREMESSO CHE

- l'Accordo, di cui alla D.G.R. 333/2008, sottoscritto dalle parti, Federfarma Regionale e ADF, ha validità dal 1/3/2008 al 1/3/2011;

- l'Accordo, approvato con la D.G.R. 1356/2010, recita *"il presente accordo è valido dal 1 Agosto 2010 al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data di decorrenza del nuovo accordo, nella parte relativa ai presidi per diabetici sostituisce ogni accordo precedente e la sessione negoziale dovrà essere avviata entro il 27/10/2010 e conclusa entro e non oltre il 31/12/2010. qualora non si raggiungesse un nuovo accordo entro il 31/12/2010 le parti firmatarie del presente accordo si riservano il diritto di recesso con decorrenza dal 1/3/2011 da comunicare entro la data del 31/12/2010"*;

CONSIDERATO

Che la sessione negoziale di cui all' Accordo, approvato con la D.G.R. 1356/2010, si è conclusa il 20/12/2010 e le parti hanno concordato, di riconoscere alla Regione Basilicata, in riferimento alla dispensazione dei presidi per diabetici, le percentuali di sconto come di seguito riportato:

- Farmacie urbane e rurali sconto SSR 20% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie rurali sussidiate sconto SSR 15% sul prezzo al pubblico (deivato);

- Farmacie con fatturato SSN anno 2009 fino a 258.228,45 sconto SSR del 10% sul prezzo al pubblico (deivato)

Tali percentuali trovano applicazione a partire dal 1/3/2011, per due anni.

CONSIDERATO

- Che nella stessa sessione negoziale, le parti, concordano, di riconoscere un onere distributivo alle farmacie convenzionate, in riferimento alla distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale pari ad € 6,00 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011, e comunque per anni due;

CONSIDERATO

- di riconoscere ai distributori intermedi un onere distributivo pari ad euro 2.25 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011 e comunque per due anni, come concordato nell'incontro del 14/1/2011, con i rappresentanti di ADF Nazionale e Regionale;

RITENUTO pertanto di quanto rispettivamente concordato e:

- di riconoscere alla Regione Basilicata, in riferimento alla dispensazione dei presidi per diabetici, le percentuali di sconto come di seguito riportato:

- Farmacie urbane e rurali sconto SSR 20% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie rurali sussidiate sconto SSR 15% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie con fatturato SSN anno 2009 fino a 258.228,45 sconto SSR del 10% sul prezzo al pubblico (deivato)

tali percentuali trovano applicazione a partire dal 1/3/2011 e comunque per due anni e sono riferite al prezzo rilevato quadrimestralmente dalla Banca Dati Farmadati.

- di riconoscere un onere distributivo alle farmacie convenzionate, in riferimento alla distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale pari ad € 6,00 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011, e comunque per due anni;

- di riconoscere ai distributori intermedi un onere distributivo pari ad euro 2.25 a confezione più IVA a partire dal 1/3/2011 e comunque per due anni, come concordato nell'incontro tenutosi il giorno 14/1/2011, tra le parti (Regione Basilicata ADF Nazionale, ADF Regionale);

RITENUTO

- di stabilire che tale Accordo abbia Validità di due anni, a partire dal 1/3/2011, facendo comunque salvo l'esaurimento delle scorte e comunque fino alla data di decorrenza di un nuovo Accordo;

- di stabilire, altresì, che le eventuali irregolarità a carico delle ricette contenenti i farmaci di cui alla DPC, siano sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10 del DPR 371/98;

RITENUTO di recepire, lo schema di Accordo, parte integrante sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Basilicata, Federfarma Regionale ADF Regionale.

Su proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui di seguito si riporta

Di prendere atto di quanto rispettivamente concordato e:

- di riconoscere alla Regione Basilicata, in riferimento alla dispensazione dei presidi per diabetici, le percentuali di sconto come di seguito riportato:

- Farmacie urbane e rurali sconto SSR 20% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie rurali sussidiate sconto SSR 15% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie con fatturato SSN anno 2009 fino a 258.228,45 sconto SSR del 10% sul prezzo al pubblico (deivato)

tali percentuali trovano applicazione a partire dal 1/3/2011 e comunque per due anni e sono riferite al prezzo rilevato quadrimestralmente dalla Banca Dati Farmadati.

- di riconoscere un onere distributivo alle farmacie convenzionate, in riferimento alla distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale pari ad € 6,00 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011, e comunque per due anni;

- di riconoscere ai distributori intermedi un onere distributivo pari ad euro 2.25 a confezione più IVA a partire dal 1/3/2011 e comunque per due anni, come concordato nell'incontro tenutosi il giorno 14/1/2011, tra le parti (Regione Basilicata ADF Nazionale, ADF Regionale);

Di stabilire che tale Accordo abbia Validità di due anni, a partire dal 1/3/2011, facendo comunque salvo l'esaurimento delle scorte e comunque fino alla data di decorrenza di un nuovo Accordo;

Di stabilire che le eventuali irregolarità a carico delle ricette contenenti i farmaci di cui alla DPC, siano sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10 del DPR 371/98;

Di approvare lo schema di Accordo, parte integrante sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Basilicata, Federfarma Regionale ADF Regionale.

Di autorizzare il Presidente della Giunta o un suo delegato alla sottoscrizione dello stesso Accordo.

L'ISTRUTTORE

0

IL RESPONSABILE P.O.


(Patrizia Damiano)

IL DIRIGENTE


(dott.ssa Maria Giovanna TROTTA)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

D.G.R. N. DEL

ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA - FEDERFARMA REGIONALE – ADF PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT REGIONALE E PER LA DISPENSAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI

TRA

REGIONE BASILICATA rappresentata dal Presidente o suo delegato
FEDERFARMA Basilicata rappresentata dal Presidente dell'Unione Regionale
ADF rappresentata dal Referente Regionale

PREMESSO

Che con La D.G.R.1356/2010 si prendeva atto dell'Accordo stabilito tra la Regione Basilicata e Federfarma Regionale, che andava a modificare alcune modalità di erogazione previste rispettivamente dalle D.G.R. 1051/2010 e D.G.R.1052/2010;

Che la legge 405/01 all'art. 8 , comma 1, lettere a, b, e c, detta norme circa le particolari modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti, cui le Regioni possono ricorrere per razionalizzare la spesa dell'Assistenza farmaceutica e che specificatamente alla lettera a) recita "stipulare accordi con le associazioni sindacali della farmacie pubbliche e private"

Che la Regione Basilicata, nell'ambito della normativa nazionale che definisce, a livello nazionale e regionale, un tetto di spesa omnicomprensivo, attualmente fissato, a norma della Legge 102/2009, per la farmaceutica territoriale al 13,3%, ha da sempre operato privilegiando misure di razionalizzazione che agissero sul perseguimento della appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi e sulle modalità distributive degli stessi con acquisto diretto, da parte delle Aziende Sanitarie ASP e ASM, e le farmacie pubbliche e private, prevedendo un riconoscimento alla filiera di oneri distributivi concordati;

Che la Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha reso disponibile un prontuario della distribuzione diretta (PHT), inteso come strumento per assicurare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, basato su criteri di: "diagnostica differenziale, criticità terapeutica, ricorso al controllo periodico della struttura specialistica, per una maggiore appropriatezza diagnostica differenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci";

CHE i principi attivi dell'elenco AIFA costituiscono la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziali compatibili con la distribuzione diretta ma la cui adozione, per entità e modalità d'impiego dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;

CHE la Regione Basilicata ha integrato il predetto elenco con alcuni principi attivi, anche in relazione a dati epidemiologici regionali, ha definito la modalità distributiva, "in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Regionali", attraverso le farmacie pubbliche e private, stabilendo contestualmente che detto elenco di principi attivi (PHT Regionale) venga integrato, in relazione alle nuove immissioni in commercio, con nota dell'Ufficio Regionale competente, inoltrata rispettivamente a: Aziende ASP ed ASM, FEDERFARMA, ADF;

RICHIAMATE

La D.G.R. n. 2885/1996 "Assistenza Sanitaria Integrativa";

La D.G.R. n. 936/2006, in tema di ricettazione su ricettario SSN, da parte dei medici specialisti;

La D.G.R. 1713/2006, come modificata ed integrata dalla successiva 575/2007 in tema di copertura percentuale della distribuzione in nome e per conto da raggiungere nelle singole realtà aziendali;

La D.G.R. 644/09 "aggiornamento Obiettivi di salute e di programmazione economica finanziaria delle Aziende Sanitarie della regione Basilicata per l'anno 2009";

La DGR 606/10 "Patto della Salute 2010-2011 - Obiettivi di salute e di programmazione economica finanziaria delle Aziende Sanitarie della regione Basilicata per l'anno 2010/2011";

La DGR 1051/10 "Assistenza Farmaceutica - Direttiva Vincolante"

La DGR 1052/2010 "Prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale"

si conviene quanto segue:

1 – di impegnare le Aziende Sanitarie ASP e ASM a:

a) Approvvigionarsi, secondo le modalità sopra definite, facendo riferimento anche alle risultanze della gara in unione d'acquisto, delle specialità medicinali per i principi attivi contenuti nel PHT regionale, comprese quelle di nuova immissione in commercio, secondo le direttive regionali, nel periodo di validità del presente accordo, garantendone la consegna presso i Distributori Intermedi, aventi sede sul territorio della Regione Basilicata, in appositi ed esclusivi spazi messi a disposizione. Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con la dicitura "Confezione Ospedaliera" al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione;

b) riconoscere alle farmacie convenzionate un onere distributivo, in riferimento alla distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT regionale, pari ad € 6,00 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011.

c) liquidare a 30 giorni le fatture riferite all'onere distributivo riconosciuto, che le farmacie pubbliche e private, fanno pervenire, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 231/02.

d) informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa;

e) disporre che i medici prescrittori formulino ricette riguardanti le specialità medicinali di cui al PHT regionale, distinte da eventuali altre prescrizioni;

f) invitare i medici prescrittori ad apporre possibilmente la dicitura "PHT regionale"

g) vigilare attentamente sulla distribuzione intermedia allo scopo di non avere mancanti, scaduti.

h) di stabilire che le eventuali irregolarità rilevate a carico delle ricette, contenenti i farmaci distribuiti in nome e per conto in base alla presente accordo, siano sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10 del D.P.R. 371/98.

i) di disporre che l'ASP, l'ASM, l'ADF e la Federfarma si attivino affinché sia predisposto un programma informatico che consenta un più veloce approvvigionamento e una più facile verifica dei farmaci presso i grossisti.

l) di prevedere la possibilità di detenere in farmacia un kit di farmaci di particolare urgenza, valutato dalle Aziende Sanitarie e da Federfarma per andare incontro alle esigenze dei cittadini nei giorni festivi e di turno.

2 – Di impegnare le farmacie aperte al pubblico ricadenti nel territorio provinciale delle Aziende ASP e ASM a:

- a) verificare che le ricette da spedire in farmacia riferite alla presente intesa:
- siano redatte su ricettario SSN secondo i criteri indicati ai punti 1 e) e 1 f);
 - contengano tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette;
 - Riportino la prescrizione dei farmaci di cui al PHT regionale;

- b) richiedere i farmaci prescritti nella quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate;
- c) apporre sulla ricetta i fustelli ottici presenti sulle confezioni dei farmaci, di cui alla DPC, senza richiedere, all'atto della spedizione della ricetta, il pagamento di alcun corrispettivo, ad eccezione del ticket, se dovuto;
- d) consegnare alle Aziende Sanitarie ASP e ASM, le ricette spedite secondo il presente accordo, in mazzette separate e allegare distinta contabile riepilogativa aggiuntiva;
- e) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende Sanitarie ASP e ASM l'onere distributivo come specificato al punto 1, lettera b) del presente accordo;
- f) consegnare il prodotto reperibile nel normale ciclo distributivo, in caso di irreperibilità del farmaco di cui alla DPC;

3 – di impegnare i distributori intermedi a :

- a) custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in spazi dedicati ed in modo esclusivo, le specialità medicinali fornite per conto, dalle Aziende ASP ed ASM secondo le procedure indicate al punto 1 a);
- b) consegnare alle farmacie pubbliche e private, dietro loro specifica richiesta, farmaci di cui al PHT regionale;
- c) comunicare alle Aziende ASP e ASM, le informazioni necessarie e proporre periodicamente alle stesse Aziende opportuni riordini di specialità medicinali al fine di salvaguardare la corretta erogazione del servizio in oggetto;
- d) di fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza, alle Aziende ASP e ASM, l'onere distributivo riconosciuto dalla Regione pari ad euro 2,25 a confezione più IVA, a partire dal 1/3/2011 e comunque valido per due anni;
- e) di produrre a fine mese per ogni farmacia fornita, nel corso del mese, un prospetto riepilogativo delle specialità consegnate e dei corrispondenti importi dovuti dalle Aziende ASP e ASM.

Si conviene altresì, per l'Assistenza Integrativa Regionale, relativa ai soli presidi per diabetici:

4- di riconoscere alla Regione Basilicata per la dispensazione di tali presidi uno sconto sul prezzo al pubblico come di seguito determinato-concordato:

- Farmacie urbane e rurali sconto SSR 20% sul prezzo al pubblico (deivato);
- Farmacie rurali sussidiate sconto SSR 15% sul prezzo al pubblico (deivato);

- Farmacie con fatturato SSN anno 2009 fino a 258.228,45 sconto SSR del 10% sul prezzo al pubblico (deivato)

Le percentuali di sconto su riportate, trovano applicazione a partire dal 1/3/2011, e comunque per due anni.

Le farmacie sono tenute a presentare alle Aziende Sanitarie di riferimento la distinta contabile dedicata esclusivamente a tali presidi nei tempi e nei modi dalla convenzione ASIR vigente. Per i termini di pagamento valgono quelli dell'attuale convenzione ASIR

Il presente accordo, ha validità di anni due a partire dal 01.03.2011

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Accordo ha validità di due anni, a partire dal 1/3/2011, facendo comunque salvo l'esaurimento scorte e comunque fino alla data di sottoscrizione di un nuovo Accordo.

In casi di emanazione di norme legislative o regolamentari nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'Accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.

Il presente Accordo sostituisce ogni precedente Accordo

Per risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si incontreranno per la definizione delle stesse.

Potenza.....

Per la REGIONE BASILICATA il Presidente o suo delegato

Per FEDERFARMA Basilicata il Presidente dell'Unione Regionale

Per ADF il Referente Regionale

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 3 - 2 - 11
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo